

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

"LE 4 A" (Associazione Amici di Andrea Azzoni) - ODV"

L'anno 2023 il mese di ottobre, il giorno 6 i Signori:

1. MATTEO PICCINELLI CF PCCMTT77B15D150Y
2. ANNALISA TORRI CF TRRNLS76L45D150X
3. ANDREA MAINARDI CF MNRNDR76C02D150O
4. ALESSANDRO MARCELLO VEZZONI CF VZZLSN79P30D150G
5. PAOLO AZZONI CF ZZNPLA82T20D150E
6. ELENA MAZZINI CF MZZLNE81P52I849E
7. GRAZIA GAIMARRI CF GMRGRZ76P65D150Y

Mediante questo atto, redatto in conformità del D. Lgs. n. 117/2017 convengono e stipulano quanto segue. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 1 – È costituito l'Ente di Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato, associazione non riconosciuta, denominato "LE 4 A" (Associazione Amici di Andrea Azzoni) - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione"

Art. 2 – L'Associazione ha sede nel Comune di Cremona. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dallo statuto.

Art. 3 – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di tenere vivo il ricordo di Andrea Azzoni, della sua forza e del suo

esempio. Fino all'ultimo giorno della sua vita, Andrea è stato per chiunque l'abbia conosciuto un modello di resilienza, di disponibilità e di generosità. Andrea ha lasciato in chi lo ha amato un vuoto incolmabile, ma allo stesso tempo anche il forte desiderio e la volontà di fare qualcosa per gli altri onorandone così la sua memoria. Pertanto l'associazione vuole, anche attraverso la rete delle persone che lo hanno conosciuto, raccogliere fondi per sostenere progetti del territorio che contribuiscano alla crescita civile, culturale sociale, alla tutela della salute delle persone.

Art. 4 – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva, l'attività di interesse generale di cui alla lettera u art 5 Dlgs 117/2017.

In particolare l'associazione si propone di promuovere o organizzare iniziative di raccolta fondi finalizzate a sostenere progetti del territorio in partnership con altre realtà; promuovere la cultura della solidarietà e del dono; sostenere iniziative benefiche organizzate anche da altre organizzazioni non profit.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 – L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Le norme di dettaglio in merito al funzionamento degli organi sociali sono contenute nello statuto, che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

Art. 6 – L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio

voto in Assemblea; essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione del rendiconto economico-finanziario; consultare i libri sociali. Ciascun socio ha il dovere di: rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali; attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, per il conseguimento dello scopo sociale; non arrecare danno all'Associazione; versare la quota associativa annuale se l'assemblea ne delibera il pagamento, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

Art. 7 - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 8 - L'Associazione non ha patrimonio iniziale. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: **a)** quote sociali; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio; **d)** rendite patrimoniali; **e)** fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; **f)** eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; **g)** eventuali rimborsi derivanti da convenzioni; **h)** proventi derivanti da attività, svolte senza

l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito; proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari; proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

i) altre entrate espressamente previste dalla legge; j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 9 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 – In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 – Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea i membri del Consiglio Direttivo sono:

- Matteo Piccinelli, nella qualità di Presidente
- Annalisa Torri, nella qualità di Vicepresidente
- Andrea Mainardi, nella qualità di Segretario
- Alessandro Marcello Vezzoni, nella qualità di Tesoriere
- Paolo Azzoni, consigliere

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio fondatore sopra indicato, nell'ordine:

MATTEO PICCINELLI Matteo Piccinelli
ANNALISA TORRI Annalisa Torri
ANDREA MAINARDI Andrea Mainardi
ALESSANDRO MARCELLO VEZZONI Alessandro Vezzi
PAOLO AZZONI Paolo Azzoni
ELENA MAZZINI Elena Mazzini
GRAZIA GAIMARRI Grazia Gaimari

REGISTRATO A CREMONA IL 10.10.23 AL N. 914 SERIE 3
VENEZIA (ATO ESENTE)
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TR223L000914000



PER DELEGA DEL DIRETTORE
L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. Cristina GARRUTO

